

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1976, n. 54
«Norme sul divieto di compensi accessori agli im-
piegati regionali».

(B.U. 29 dicembre 1976, n. 52, 2° suppl. ord.)

Art. 1. — (1).

(1) L'articolo è stato abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 novembre 1982, n. 63.

Art. 2. — (1).

(1) L'articolo è stato abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 novembre 1982, n. 63.

Art. 3. — (1).

(1) L'articolo è stato abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 novembre 1982, n. 63.

Art. 4. — 1. Al finanziamento delle attività assistenziali a favore del personale regionale si provvede con i fondi stanziati annualmente su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio della Giunta regionale e del Consiglio regionale in misura non superiore al 2 per cento del rispettivo ammontare degli oneri per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del proprio personale.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio determinano i criteri per la gestione dei rispettivi fondi di cui al presente articolo sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative (1).

(1) L'articolo è stato modificato dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 1980, n. 19, dall'art.1 della L.R. 3 dicembre 1984, n. 64, dal quinto comma dell'art.7 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17 e infine dalla lett. a) del primo comma dell'art. 1 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

Art. 5. — (1).

(1) L'articolo è stato abrogato dalla lett. b) del primo comma dell'art. 1 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.